



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64	DATA: 01/10/2018	Oggetto: Autorizzazione utilizzo congiunto e incarico oltre l'orario di lavoro in favore del Comune di Bassano in Teverina del dipendente Dott.ssa Valeria Vestri - periodo 08.10.2018-08.08.2019 - ai sensi dell' Art. 14 CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004.
--------------	-------------------------	---

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PORRI Antonio - Sindaco	Sì
2. STEFANUCCI Luigi - Assessore	Sì
3. CRETA Massimiliano - Assessore	Sì
4. TRANFA Ilaria - Assessore	Sì
5. MARTINES Dominga - Assessore	No
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Claudia SPINUCCI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. PORRI Antonio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

la dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Vasanello, Dott.ssa Valeria Vestri, inquadrata nella categoria giuridica D del vigente CCNL degli EELL e con profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, è stata autorizzata a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Bassano in Teverina ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, nel rispetto dei limiti consentiti e stabiliti dall'art. 4., comma 2, della legge n. 66/2003 e s.m.i.;

PRESO ATTO della nota prot. n. 5497 del 01/10/2018 del Comune di Bassano in Teverina con la quale al fine di garantire continuità alle attività del Servizio Finanziario, si chiede:

1. di utilizzare in modo congiunto con il Comune di Vasanello e per n.6 ore alla settimana all'interno dell'ordinario orario di lavoro, la dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Vasanello, Dott.ssa Valeria Vestri mediante stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL del 22.01.2004;
2. nonché di avvalersi dell'attività lavorativa della medesima dipendente per ulteriori n.12 ore, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, mediante stipula di un accordo di collaborazione ai sensi ai sensi dell' art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal dipendente;

RIVELATO che:

- i comuni di Vasanello e Bassano in Teverina hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui all'art.1, comma 557 ,della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero di avvalersi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

VISTO, al riguardo dell'art.1, comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n.34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c.557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art.36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art.3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n.2141/2005, ai sensi della quale:

-la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

-non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art.1 comma 557 Leggen.311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

RICHIAMATO al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n.3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensione, e in attuazione di quanto sancito dall'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 , in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione..."

VISTA la dichiarazione congiunta n.10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001."

VISTA la delibera n.109/2017/PAR Corte Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la *“possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.d. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d’eccedenza”;*

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art.14 del CCNL Enti locali e di cui all'art.1, comma 557, della Legge 311/2004, all'autorizzazione al comando temporaneo presso il comune di Bassano in Teverina del dipendente Dott.ssa Valeria Vestri dal 08.10.2018 al 08.08.2019, affinché il lavoratore possa prestare servizio presso il predetto ente per sei ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro e per dodici ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Bassano in Teverina da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Vasanello (Istruttore Direttivo Contabile categoria D), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il comune di Bassano in Teverina per diciotto ore la settimana di cui:

- N.6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro
- N.12 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Vasanello.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs.n.66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs.n.213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di: -Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n.48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

-Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

-Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi ,se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **Di autorizzare** la dipendente comunale Dott.ssa Valeria Vestri, Istruttore Direttivo Contabile, cat. giuridica D, pos. economica D1, ai fini della prestazione aggiuntiva di lavoro provvisoria e temporanea, ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, presso il Servizio Finanziario del Comune di Bassano in Teverina per n. 12 ore settimanali extra orario d'obbligo presso l'Ente di appartenenza, nel rispetto dei limiti consentiti e stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 66/2003 e s.m.i.;
2. **Di attivare** una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni - autonomie locali per la prestazione lavorativa condivisa del medesimo dipendente da rendere presso il Comune di Bassano in Teverina nelle stesse funzioni di cui sopra, per la quota parte di n. 6 ore settimanali dell'orario di lavoro d'obbligo presso l'Ente di appartenenza;
3. **Di stabilire** che gli interventi integrativi di cui sopra vengono attivati e rimangono efficaci, allo stato, per il periodo provvisorio e temporaneo ricompreso tra il 08.10.2018 ed il 08.08.2019;
4. **Di dare atto** che:
 - la spesa relativa al trattamento economico fondamentale spettante al dipendente utilizzato congiuntamente a tempo parziale ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 come quantificata, al lordo, sulla base della misura proporzionale calcolata sulla quota di riparto delle ore lavorative (6 ore) prestate per il Comune di Bassano in Teverina, c.d. "*scavalco condiviso*", sarà rimborsata periodicamente all'Ente di appartenenza;
 - le competenze stipendiali per le prestazioni lavorative delle n.12 ore lavorative extra orario c.d. "*scavalco di eccedenza*" saranno corrisposte direttamente al dipendente dal Comune di Bassano in Teverina;
5. **Di approvare** un apposito schema di collaborazione con il Comune di Bassano in Teverina, ai fini di disciplinare l'utilizzo congiunto del dipendente nell'orario di lavoro d'obbligo ai sensi dell' art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni -autonomie locali, come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione (Allegato A);
6. **Di dare** informazione dell'adozione del presente atto alle OO.SS. territoriali di categoria, all'Organo di Revisione contabile ed alla RSU aziendale;
7. **Di rinviare** alla competenza del Responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti gestionali conseguenti al presente atto;

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera di Giunta Comunale n. 64 / 01/10/2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : PORRI Antonio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Claudia SPINUCCI

La pubblicazione di copia della presente è iniziata il giorno 18/10/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to: Andrea MECOCCHI

Attesto che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web di questo Comune a partire dal 18/10/2018 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art.124, del D. Lgs. 267/00.
Lì, 18/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Claudia Spinucci

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01/10/2018

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Claudia SPINUCCI

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BASSANO IN TEVERINA E
VASANELLO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE AI SENSI
DELL'ART.14 DEL CCNL 22.01.2004**

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- è stato acquisito il consenso del dipendente interessato ex art. 14 ccnl 22.1.2004;

Richiamate le deliberazioni di G.C. n. ... deldel Comune di Vasanello e n. del del Comune di Bassano in Teverina, dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, con le quali è stata approvata la presente convenzione;

Dato atto che la presente convenzione deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;

TRA

il Comune di Bassano in Teverina, con sede in via XXV Aprile n. 10, rappresentato dal Sindaco, Dott. Alessandro Romoli, domiciliato per la sua carica presso la Sede

E

il Comune di Vasanello, con sede in Via Roma n.30 rappresentato dal Sindaco Antonio Porri, domiciliato per la sua carica presso la Sede di seguito individuati anche come “amministrazioni” e “parti”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo altresì un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione ex art 14 del CCNL 22.1.2004.

Art. 2- Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte dei Comuni di Bassano in Teverina e Vasanello, della dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Vasanello Dott.ssa Valeria Vestri Istruttore Direttivo contabile – cat. giuridica D – posiz. economica D.1 dal 08.10.2018 al 08.08.2019.

Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente Dott.ssa Valeria Vestri sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, nel seguente modo:

- 30 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Vasanello;
- 6 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Bassano in Teverina.

I Comuni di Bassano in Teverina e Vasanello organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. La struttura dei giorni ed orari di presenza settimanale presso i due Comuni potrà subire variazioni in ragione delle esigenze organizzative e del servizio, previo accordo, anche informale tra i due enti e comunque nel rispetto del debito orario settimanale dovuto.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Vasanello, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Bassano in Teverina.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due comuni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Vasanello, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Bassano in Teverina le assenze per malattia e per cause analoghe e

si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i competenti organi del Comune l'assegnazione di ferie e permessi.

Art. 4 – Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte dei dipendenti dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli Enti stessi.

Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative, previa acquisizione delle esigenze formative rilevate anche presso l'Ente di utilizzazione.

Art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante alla dipendente utilizzata congiuntamente dal Comune di Bassano in Teverina e dal Comune di Vasanello sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per 30 ore settimanali con imputazione dei relativi oneri al Comune di Vasanello, ente titolare del rapporto di lavoro;
- per 6 ore settimanali con imputazione dei relativi oneri al Comune di Bassano in Teverina, ente utilizzatore, come da prospetto allegato.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Vasanello in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota parte a carico del Comune di Bassano in Teverina con cadenza trimestrale. Il prospetto dei costi del personale interessato dalla convenzione è inserito, negli elementi essenziali, nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 6 – Compensi accessori

Gli oneri relativi al trattamento economico e accessorio del personale assegnato in convenzione sono ripartiti tra il Comune di Vasanello ed Comune di Bassano in Teverina in ragione del tempo di lavoro svolto dal dipendente a favore di ciascun Ente.

Art. 7- Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione

I Comuni convenzionati di Vasanello e di Bassano in Teverina attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art. 8 – Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 08.10.2018 e avrà durata fino al 08.08.2019.

Art. 9 – Disposizione generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto

Vasanello, _____

p. IL COMUNE DI VASANELLO
Il Sindaco Antonio Porri

p. IL COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA
Il Sindaco Dott. Alessandro Romoli